

COMUNE DI BORGOMASINO

CAPO 01

PRINCIPI FONDAMENTALI

ART. 01

IL COMUNE

01. IL COMUNE E' ENTE LOCALE AUTONOMO, CHE RAPPRESENTA LA PROPRIA COMUNITA', NE CURA GLI INTERESSI E NE PROMUOVE LO SVILUPPO.

02. IL COMUNE E' RIPARTIZIONE TERRITORIALE DELLA REPUBBLICA E SEDE DEL DECENTRAMENTO DEI SERVIZI E DEGLI UFFICI DELLO STATO.

03. IL COMUNE E' DOTATO DI AUTONOMIA STATUTARIA E AUTONOMIA FINANZIARIA NELL' AMBITO DELLE LEGGI E DEL COORDINAMENTO DELLA FINANZA

PUBBLICA.

04. IL COMUNE E' TITOLARE DI FUNZIONI PROPRIE. ESERCITA, ALTRESI' , SECONDO LE LEGGI DELLO STATO E DELLA REGIONE LE FUNZIONI DA ESSI ATTRIBUITE O DELEGATE.

05. IL COMUNE ESERCITA LE FUNZIONI MEDIANTE GLI ORGANI, SECONDO LE ATTRIBUZIONI DELLE COMPETENZE STABILITE DALLO STATUTO E DAI REGOLAMENTI.

ART. 02

IL TERRITORIO, LA SEDE, LO STEMMA

01. IL TERRITORIO DEL COMUNE E' COSTITUITO DAI TERRENI CIRCOSCRITTI ALLE MAPPE CATASTALI DAL N. 01 AL N. 56.

02. LA CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE DEL COMUNE PUO' ESSERE MODIFICATA CON LEGGE DELLA REGIONE, A CONDIZIONE CHE LA POPOLAZIONE INTERESSATA SIA SENTITA ED ESPRIMA LA PROPRIA VOLONTA' MEDIANTE REFERENDUM.

03. LA SEDE DEL COMUNE E' FISSATA CON DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE. PRESSO DI ESSA SI RIUNISCONO LA GIUNTA, IL CONSIGLIO E LE COMMISSIONI, SALVO ESIGENZE PARTICOLARI, CHE POSSONO VEDERE GLI ORGANI RIUNITI IN ALTRA SEDE.

04. LE CARATTERISTICHE DELLO STEMMA E DEL GONFALONE DEL COMUNE SONO STABILITI CON APPOSITA DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE.

ART. 03

I BENI COMUNALI

01. I BENI COMUNALI SI DISTINGUONO IN BENI DEMANIALI E BENI PATRIMONIALI. GLI USI CIVICI RESTANO REGOLATI DA LEGGI SPECIALI.

ART. 04

I PRINCIPI DI AZIONE, DI LIBERTA', DI EGUAGLIANZA, DI SOLIDARIETA', DI GIUSTIZIA, DI ASSOCIAZIONE

01. IL COMUNE FONDA LA PROPRIA AZIONE SUI PRINCIPI DI LIBERTA', DI EGUAGLIANZA, DI SOLIDARIETA' E DI GIUSTIZIA INDICATI DALLA COSTITUZIONE E CONCORRE A RIMUOVERE GLI OSTACOLI DI ORDINE ECONOMICO E SOCIALE CHE NE LIMITANO LA REALIZZAZIONE.

02. OPERA AL FINE DI CONSEGUIRE IL PIENO SVILUPPO DELLA PERSONA UMANA E L'EFFETTIVA PARTECIPAZIONE DI TUTTI I CITTADINI

ALL'ORGANIZZAZIONE POLITICA, ECONOMICA, SOCIALE E CULTURALE DEL PAESE.
03. RICONOSCE E GARANTISCE LA PARTECIPAZIONE DELLE FORMAZIONI SOCIALI NELLE QUALI SI SVOLGE LA PERSONALITA' UMANA, SOSTIENE IL LIBERO SVOLGIMENTO DELLA VITA SOCIALE DEI GRUPPI, DELLE ISTITUZIONI DELLA COMUNITA' LOCALE E FAVORISCE LO SVILUPPO DELLE ASSOCIAZIONI DEMOCRATICHE.

04. RICONOSCE LA FUNZIONE ED IL RUOLO DELLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI MAGGIORMENTE RAPPRESENTATIVE SU BASE NAZIONALE E TERRITORIALE PRESENTI CON LE LORO STRUTTURE ORGANIZZATIVE.

PARTE 01

CAPO 02

FUNZIONI, COMPITI E PROGRAMMAZIONE

ART. 05

LE FUNZIONI DEL COMUNE

01. SPETTANO AL COMUNE TUTTE LE FUNZIONI AMMINISTRATIVE, CHE RIGUARDANO LA POPOLAZIONE ED IL TERRITORIO COMUNALE PRECIPUAMENTE NEI

SETTORI ORGANICI DEI SERVIZI SOCIALI, DELL'ASSETTO ED UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO E DELLO SVILUPPO ECONOMICO, SALVO QUANTO NON SIA ESPRESSAMENTE ATTRIBUITO AD ALTRI SOGGETTI DALLA LEGGE STATALE O REGIONALE, SECONDO LE RISPETTIVE COMPETENZE.

02. IL COMUNE, PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI IN AMBITI TERRITORIALI ADEGUATI, ATTUA FORME SIA DI DECENTRAMENTO SIA DI COOPERAZIONE CON ALTRI COMUNI E CON LA PROVINCIA.

03. IN PARTICOLARE IL COMUNE SVOLGE LE FUNZIONI AMMINISTRATIVE SEGUENTI:

A) PIANIFICAZIONE TERRITORIALE DELL'AREA COMUNALE;

B) VIABILITA', TRAFFICO E TRASPORTI;

C) TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI E DELL'AMBIENTE;

D) DIFESA DEL SUOLO, TUTELA IDROGEOLOGICA, TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE, SMALTIMENTO DEI RIFIUTI;

E) RACCOLTA E DISTRIBUZIONE DELLE ACQUE E DELLE FONTI ENERGETICHE;

F) SERVIZI PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LA DISTRIBUZIONE COMMERCIALE;

G) SERVIZI NEI SETTORI: SOCIALE, SANITA', SCUOLA, FORMAZIONE PROFESSIONALE E DEGLI ALTRI SERVIZI URBANI;

H) ALTRI SERVIZI ATTINENTI ALLA CURA DEGLI INTERESSI DELLA COMUNITA' E AL SUO SVILUPPO ECONOMICO E CIVILE;

I) POLIZIA AMMINISTRATIVA PER TUTTE LE FUNZIONI DI COMPETENZA COMUNALE.

04. AL COMUNE COMPETONO LE TASSE, LE IMPOSTE, LE TARIFFE E I CONTRIBUTI SUI SERVIZI AD ESSO ATTRIBUITI.

ART. 06

I SERVIZI PUBBLICI LOCALI

01. IL COMUNE NELL'AMBITO DELLE PROPRIE COMPETENZE PROVVEDE ALLA GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI, CHE ABBIANO PER OGGETTO LA PRODUZIONE DI BENI ED ATTIVITA' RIVOLTE A REALIZZARE FINI SOCIALI E A PROMUOVERE LO SVILUPPO ECONOMICO E CIVILE DELLA COMUNITA'

LOCALE.

02. IL COMUNE PUO' GESTIRE I SERVIZI PUBBLICI LOCALI NELLE FORME GIURIDICHE DEFINITE: IN ECONOMIA; IN CONCESSIONE A TERZI; A MEZZO DI AZIENDA SPECIALE; A MEZZO DI ISTITUZIONE; A MEZZO DI SOCIETA' PER AZIONI A PREVALENTE CAPITALE PUBBLICO LOCALE; A MEZZO DI ALTRE EVENTUALI TIPOLOGIE DETERMINATE DALLA LEGGE.

ART. 07

I COMPITI DEL COMUNE PER I SERVIZI DI COMPETENZA STATALE

01. IL COMUNE GESTISCE I SERVIZI ELETTORALI, DI ANAGRAFE, DI STATO CIVILE, DI STATISTICA E DI LEVA MILITARE.

02. LE RELATIVE FUNZIONI SONO ESERCITATE DAL SINDACO QUALE UFFICIALE DI GOVERNO.

03. IL COMUNE SVOLGE ULTERIORI FUNZIONI AMMINISTRATIVE PER SERVIZI DI COMPETENZA STATALE QUALORA ESSE VENGANO AFFIDATE CON LEGGE, CHE REGOLA ANCHE I RELATIVI RAPPORTI FINANZIARI, ASSICURANDO LE RISORSE NECESSARIE.

04. COMPETONO AL COMUNE E VENGONO AFFIDATE DAL SINDACO - OVE OCCORRA

- FUNZIONI DI POLIZIA GIUDIZIARIA E DI PUBBLICA SICUREZZA, CHE SARANNO SVOLTE IN MODO ORGANIZZATO TRAMITE PERSONALE SPECIALIZZATO.

ART. 08

LA PROGRAMMAZIONE

01. IL COMUNE ASSUME LA POLITICA DI PROGRAMMAZIONE COORDINATA CON LA REGIONE E CON LA PROVINCIA E GLI ALTRI ENTI TERRITORIALI COME METODO ORDINATORE DELLA PROPRIA ATTIVITA'; ATTUA IL PROGRAMMA DI SVILUPPO ECONOMICO E I PIANI D'INTERVENTO SETTORIALE NEL PROPRIO TERRITORIO.

02. IL COMUNE REALIZZA LA PROGRAMMAZIONE MEDIANTE LA PARTECIPAZIONE DEMOCRATICA DEI CITTADINI, DELLE ASSOCIAZIONI E DELLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI DEI LAVORATORI E DEI DATORI DI LAVORO.

03. IL COMUNE OPERA CON LA POLITICA DEL BILANCIO E CON LE RISORSE FINANZIARIE IN MODO DI APPLICARE I PRINCIPI E LE REGOLE DELLA PROGRAMMAZIONE.

CAPO 03

FORME DI PARTECIPAZIONE POPOLARE

ART. 09

LA VALORIZZAZIONE E LA PROMOZIONE DELLA PARTECIPAZIONE

01. IL COMUNE VALORIZZA LE LIBERE FORME ASSOCIATIVE E PROMUOVE ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI NELL'AMMINISTRAZIONE LOCALE.

ART. 10

LA VALORIZZAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI

01. LA VALORIZZAZIONE DELLE LIBERE FORME ASSOCIATIVE PUO' AVVENIRE

MEDIANTE CONCESSIONE DI CONTRIBUTI FINALIZZATI, CONCESSIONE IN USO DI LOCALI O TERRENI DI PROPRIETA' DEL COMUNE PREVIE APPOSITE CONVENZIONI, VOLTE A FAVORIRE LO SVILUPPO SOCIO-ECONOMICO, POLITICO E CULTURALE DELLA COMUNITA'.

02. LE LIBERE ASSOCIAZIONI PER POTER FRUIRE DEL SOSTEGNO DEL COMUNE DEBONO FARNE RICHIESTA, PRESENTANDO OLTRE LA DOMANDA ANCHE LO STATUTO E L'ATTO COSTITUTIVO, NELLE FORME REGOLAMENTARI.

03. LA COMMISSIONE DEL CONSIGLIO PREVIO PARERE DELLA GIUNTA VALUTERA' DEI REQUISITI PREVISTI DALL'APPOSITO REGOLAMENTO CIRCA LA NATURA DEL SOSTEGNO, CHE L'AMMINISTRAZIONE VORRA' DISPORRE CON DELIBERA DELLA GIUNTA STESSA.

ART. 11

LA PARTECIPAZIONE ALLA GESTIONE DEI SERVIZI SOCIALI

01. IL COMUNE AI FINI DELLA GESTIONE DI SERVIZI SOCIALI SENZA RILEVANZA IMPRENDITORIALE PUO' COSTITUIRE UN'ISTITUZIONE QUALE ORGANISMO STRUMENTALE DOTATO DI AUTONOMIA GESTIONALE.

02. IN CASO DI COSTITUZIONE DI APPOSITA "ISTITUZIONE PER I SERVIZI SOCIALI" LA NOMINA E LA REVOCA DEGLI AMMINISTRATORI E CIOE' CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE. PRESIDENTE E DIRETTORE, AL QUALE COMPETE LA RESPONSABILITA' GESTIONALE, SPETTANO AL CONSIGLIO COMUNALE.

03. LO STATUTO ED IL REGOLAMENTO DELL'ISTITUZIONE DETERMINANO FUNZIONI E COMPETENZE DEGLI ORGANI NONCHE' I CRITERI E I REQUISITI DI FUNZIONAMENTO.

ART. 12

GLI ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE

01. IL COMUNE PUO' ADOTTARE INIZIATIVE AUTONOME AL FINE DI PROMUOVERE ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI.

02. TALI ORGANISMI POSSONO ESSERE COSTITUITI ASSUMENDO A BASE L'INTERESSE DIRETTO DELLE PROFESSIONI, DELLE ARTI E DEI MESTIERI E DELLE RELATIVE ASSOCIAZIONI FORMALI NONCHE' DEI SINDACATI DEI LAVORATORI E DEI DATORI DI LAVORO.

03. GLI ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE ACQUISTANO VALORE CONSULTIVO SU TUTTE LE QUESTIONI DI RILEVANTE INTERESSE CHE L'AMMINISTRAZIONE VORRA' LORO SOTTOPORRE.

04. I PARERI DEGLI ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE DEBONO ESSERE DEFINITI PER ISCRITTO ED ENTRO I TERMINI FISSATI DAL REGOLAMENTO.

ART. 13

LE SITUAZIONI GIURIDICHE SOGGETTIVE

01. IL COMUNE, NEL PROCEDIMENTO RELATIVO ALLA ADOZIONE DI ATTI CHE INCIDONO SU SITUAZIONI GIURIDICHE SOGGETTIVE INFORMA GLI INTERESSATI TEMPESTIVAMENTE, NOTIFICANDO AD ESSI IL SUNTO ESSENZIALE DEL CONTENUTO DELLE DECISIONI ADOTTANDE.

02. L'INFORMAZIONE E' D'OBBLIGO IN MATERIA DI PIANI URBANISTICI O DI FABBRICAZIONE, DI OPERE PUBBLICHE, L'USO DEL SOTTOSUOLO, DI

PIANI COMMERCIALI, IN MATERIA DI AMBIENTE E DI OGNI ALTRA OPERA DI PUBBLICO INTERESSE.

03. GLI INTERESSI POSSONO INTERVENIRE IN CORSO DEL PROCEDIMENTO, MOTIVANDO CON ATTO SCRITTO LE LORO VALUTAZIONI, CONSIDERAZIONI E PROPOSTE.

04. IL COMUNE DARA' MOTIVAZIONE DEL CONTENUTO DEGLI INTERVENTI DEGLI INTERESSATI NEGLI ATTI FORMALI IDONEI PER LE DECISIONI DELL'AMMINISTRAZIONE.

05. I CITTADINI CHE PER QUALSIASI RAGIONE SI DOVESSERO RITENERE LESI NEI LORO DIRITTI ED INTERESSI POSSONO SEMPRE RICORRERE NELLE FORME DI LEGGE.

ART. 14

L'INIZIATIVA E LE PROPOSTE POPOLARI

01. TUTTI I CITTADINI AVENTI DIRITTO AL VOTO PER L'ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI HANNO FACOLTA' DI PRESENTARE ISTANZE, PETIZIONI E PROPOSTE, SIA SINGOLI CHE ASSOCIATI, DIRETTE A PROMUOVERE INTERVENTI PER LA MIGLIORE TUTELA DI INTERESSI COLLETTIVI.

02. IL COMUNE GARANTISCE IL LORO TEMPESTIVO ESAME ENTRO 10 GIORNI DALLA RICEZIONE IN SEGRETERIA DA UN'APPOSITA COMMISSIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE.

ART. 15

LE ISTANZE, LE PROPOSTE E LE PETIZIONI

01. NESSUNA PARTICOLARE FORMA E' PREVISTA PER LA PRESENTAZIONE DI ISTANZE, PROPOSTE E PETIZIONI SIA SINGOLE CHE ASSOCIATE, OLTRE LA FORMA SCRITTA.

02. ESSE DEBONO ESSERE INDIRIZZATE AL SINDACO DEL COMUNE E CONTENERE CHIARO IL PETITUM CHE SIA DI COMPETENZA GIURIDICA DEL COMUNE STESSO.

03. TUTTE LE ISTANZE, LE PROPOSTE E LE PETIZIONI, ALTRESI', DEBONO ESSERE REGOLARMENTE FIRMATE CON LA CHIARA IDENTIFICAZIONE DEL PROPONENTE, A PENA DI INAMMISSIBILITA'.

04. ALLE ISTANZE, PROPOSTE E PETIZIONI AMMESSE, ESAMINATE E DECISE, E' DATA RISPOSTA SCRITTA A CURA DEGLI UFFICI COMPETENTI A FIRMA DEL SINDACO O SUO DELEGATO.

05. LE RISPOSTE SONO RESE NOTE PER LETTERA AGLI INTERESSATI.

06. LA GIUNTA DECIDE SE LE ISTANZE, LE PROPOSTE E LE PETIZIONI DEBONO O POSSONO COMPORTARE DECISIONI E DELIBERAZIONI APPOSITE DELLA AMMINISTRAZIONE ALLA LUCE DELL'ORIENTAMENTO ESPRESSO DAL CONSIGLIO COMUNALE E NELL'AMBITO DEI POTERI DEI RISPETTIVI ORGANI.

07. I CONSIGLIERI HANNO SEMPRE POTERE DI ISTANZA, PROPOSTA E PETIZIONE VERSO IL SINDACO E LA GIUNTA ED IN CONSIGLIO COMUNALE.

08. DI ISTANZE, PROPOSTE, PETIZIONI E RELATIVE DECISIONI, DELIBERAZIONI E LETTERE E' CONSERVATA COPIA NEGLI ARCHIVI SECONDO LE DISPOSIZIONI DI LEGGE.

ART. 16

IL REFERENDUM CONSULTIVO

01. E' PREVISTO REFERENDUM CONSULTIVO SU RICHIESTA DEL 25% DEI CITTADINI ELETTORI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E RESIDENTI NEL COMUNE.
02. SONO ESCLUSE DEL REFERENDUM LE MATERIE ATTINENTI ALLE LEGGI TRIBUTARIE, PENALI ED ELETTORALI MENTRE SONO AMMESSE QUELLE DI ESCLUSIVA COMPETENZA LOCALE.
03. IL REFERENDUM LOCALE NON PUO' SVOLGERSI IN COINCIDENZA CON ALTRE OPERAZIONI DI VOTO.
04. LA PROPOSTA DI REFERENDUM DEVE ESSERE RICHIESTA AL SINDACO CHE ENTRO 15 GIORNI DALLA RICEZIONE DA PARTE DEI COMITATI DEL REFERENDUM STESSO LA DISCUTE IN GIUNTA E POI L'AFFIDA ALLA COMMISSIONE DEL CONSIGLIO, CHE ESPRIME APPOSITO PARERE DI AMMISSIBILITA' E REGOLARITA' ENTRO I 15 GIORNI SUCCESSIVI.
05. TALE COMMISSIONE DOVRA' VALUTARE LA REGOLARITA' DELLA COMPOSIZIONE DEL COMITATO PROMOTORE, DELL'OGGETTO E DELLE FIRME AUTENTICATE QUALE CONDIZIONE DI AMMISSIBILITA'.
06. IL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERA L'INDIZIONE DEL REFERENDUM NEI 30 GIORNI SUCCESSIVI.
07. IL REFERENDUM QUALORA NULLA OSTI PUO' ESSERE INDETTO ENTRO 90 GIORNI DALLA ESECUTIVITA' DELLA DELIBERA D'INDIZIONE.
08. PER LE PROCEDURE DI VOTO SI SEGUONO QUELLE RELATIVE ALLA ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA.
09. ALL'ONERE FINANZIARIO PER LE SPESE COMPORTE DAL REFERENDUM L'AMMINISTRAZIONE DOVRA' FAR FRONTE CON PROPRIE ENTRATE.

ART. 17

IL DIFENSORE CIVICO

01. IL COMUNE PUO' PREVEDERE CON PROPRIO REGOLAMENTO L'ISTITUZIONE DELL'UFFICIO DEL "DIFENSORE CIVICO" AL FINE DELLA GARANZIA, DELL'IMPARZIALITA' E DEL BUON ANDAMENTO DELLA AMMINISTRAZIONE COMUNALE STESSA.
02. COMPITO DEL "DIFENSORE CIVICO" E' QUELLO DI SEGNALARE, AD ISTANZA DI CITTADINI SINGOLI O ASSOCIATI, OPPURE DI FORMAZIONI SOCIALI E SINDACALI RICONOSCIUTE, GLI ABUSI, LE DISFUNZIONI, LE CARENZE ED I RITARDI DELL'AMMINISTRAZIONE NEI CONFRONTI DEI CITTADINI.
03. TALI "SEGNALAZIONI" PUO' EFFETTUARLE ANCHE DI PROPRIA INIZIATIVA.
04. IL "DIFENSORE CIVICO" QUALORA LO RITENGA NECESSARIO PUO' ESERCITARE, DAVANTI ALLE GIURISDIZIONI AMMINISTRATIVE, AZIONE POPOLARE E I RICORSI CHE SPETTEREBBERO AL COMUNE.
05. L'EVENTUALE DENUNCIA PENALE DEL DIFENSORE CIVICO E' ATTO DOVUTO IN QUANTO PUBBLICO UFFICIALE.

ART. 18

L'ELEZIONE DEL DIFENSORE CIVICO

01. IL DIFENSORE CIVICO E' ELETTO CON VOTO A MAGGIORANZA ASSOLUTA DAL CONSIGLIO COMUNALE, TRA I CITTADINI ITALIANI DI PROVATA ESPERIENZA E MORALITA', PROFESSIONALITA' ED IMPARZIALITA', CHE ABBIANO MATURATO I 40 ANNI DI ETA' E NON SUPERATO I 70 ANNI.

EVENTUALI INCOMPATIBILITA' SONO POSTI DAL REGOLAMENTO ADOTTATO CON LA DELIBERA DI ISTITUZIONE.

02. EGLI RESTA IN CARICA 03 ANNI, PUO' ESSERE REVOCATO, MA PUO' ESSERE RIELETO NELLE STESSE FORME NON PIU' DI UN' ALTRA VOLTA.

03. IL DIFENSORE CIVICO E' FUNZIONARIO ONORARIO ED ACQUISTA LA FIGURA DI PUBBLICO UFFICIALE CON TUTTI GLI EFFETTI DI LEGGE. EGLI

GIURA DAVANTI AL CONSIGLIO COMUNALE PRIMA DI ASSUMERE L' INCARICO SECONDO LA FORMULA DELL' ARTT. 11 DEL D. P.R. 10 GENNAIO 1957, N.

03.

04. AD ESSO PUO' SPETTARE LO STESSO COMPENSO DEL SINDACO DEL COMUNE IN RELAZIONE ALLE LEGGI VIGENTI.

05. A DISPOSIZIONE DELLE ATTIVITA' DEL "DIFENSORE CIVICO" IL COMUNE STRUTTURA UN UFFICIO CON TUTTI I MEZZI MODERNI E METTE A DISPOSIZIONE DEL PERSONALE IDONEO NEI LIMITI DELLA DISPONIBILITA' DELL' ORGANICO E DEI CARICHI DI LAVORO.

06. AL "DIFENSORE CIVICO" SPETTA DI DIRITTO DI CONOSCERE TUTTE LE DELIBERAZIONI DI GIUNTA E DI CONSIGLIO COMUNALE E DI AVERNE COPIA A RICHIESTA ANCHE VERBALE.

07. IL "DIFENSORE CIVICO" PARTECIPA DI DIRITTO, COME OSSERVATORE, ALLE RIUNIONI DELLA GIUNTA E DEL CONSIGLIO COMUNALE SENZA DIRITTO DI PAROLA O DI VOTO ANCORCHE' CONSULTIVO. PUO' ESPRIMERE LA PROPRIA PUBBLICA OPINIONE SOLO SE RICHIESTO DAL SINDACO O DA CHI PRESIEDA L' ORGANO COLLEGIALE.

08. IL "DIFENSORE CIVICO" DOPO L' ELEZIONE ENTRO 30 GIORNI PRESENTA UNA SINTESI DI PROGRAMMA CHE INDICA LE LINEE ENTRO LE QUALI INTENDE AGIRE PER QUANTO DI PROPRIA INIZIATIVA. EGLI E' OBBLIGATO A PRESENTARE AL CONSIGLIO COMUNALE, ALTRESI', UNA RELAZIONE ANNUALE ENTRO IL 10 OTTOBRE, OVE SI ILLUSTRA L' ATTIVITA' SVOLTA E LE PROPOSTE CHE VENGONO RIVOLTE AL SINDACO, ALLA GIUNTA E AL CONSIGLIO PER RIMUOVERE ABUSI, DISFUNZIONI E CARENZE DELLA AMMINISTRAZIONE E SUGGERENDO SOLUZIONI TECNICHE PER L' EFFICIENZA, L' EFFICACIA E LA PRODUTTIVITA' DELL' AZIONE AMMINISTRATIVA E DEI SERVIZI PUBBLICI COMUNALI.

09. QUALORA IL "DIFENSORE CIVICO" PRESENTI DIMISSIONI IRREVOCABILI, ENTRO 45 GIORNI DALLA PRESA D' ATTO E' NECESSARIO CHE IL CONSIGLIO COMUNALE NE ELEGGA UN ALTRO. SINO A TALE ELEZIONE ED ACCETTAZIONE E SCAMBIO DELLE COMPETENZE E DEI POTERI, IL "DIFENSORE CIVICO" DIMESSO RESTA IN CARICA PER IL PRINCIPIO DELLA "PROROGATIO" CONSERVANDO TUTTI I POTERI.

ART. 19

LA CONFERENZA DEI SERVIZI

01. L' AMMINISTRAZIONE INDICE ANNUALMENTE PER IL MESE DI APRILE UNA CONFERENZA DEI SERVIZI LOCALI D' INTESA CON LE ASSOCIAZIONI DEGLI UTENTI, AVENTI STRUTTURE ORGANIZZATIVE NEL TERRITORIO COMUNALE, E CON LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI TERRITORIALI RICONOSCIUTE.

02. LA CONFERENZA DEI SERVIZI, AVVIATA A CURA DEL SINDACO CHE ANCHE LA CONCLUDE, FA IL BILANCIO DELL' ANDAMENTO DELLA QUALITA', QUANTITA', EFFICIENZA ED EFFICACIA DEI SERVIZI, FORMULANDO IDONEE SOLUZIONI PER IL MIGLIORAMENTO DI ESSI.

03. IL "DIFENSORE CIVICO" HA L'OBBLIGO NELLA OCCASIONE DI SVOLGERE UNA PROPRIA RELAZIONE EVIDENZIANDO EVENTUALI ABUSI, CARENZE, DISFUNZIONI DEI SERVIZI.

04. LE ASSOCIAZIONI DELL'UTENZA E LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI RICONOSCIUTE PARTECIPANO CON PROPRIE RELAZIONI VOLTE AD EFFETTUARE VALUTAZIONI E PROPOSTE.

05. LE RISULTANZE DELLA CONFERENZA SONO FATTE PROPRIE DAL CONSIGLIO COMUNALE SU PROPOSTA DELLA GIUNTA PER LE EVENTUALI DECISIONI DI MERITO.

06. APPOSITO CAPITOLO DI BILANCIO PREVEDERA' LA SPESA PER LA CONFERENZA DEI SERVIZI.

CAPO 04

FORME DI ACCESSO DEI CITTADINI ALL'INFORMAZIONE E AI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

SEZIONE 01

ART. 20

IL DIRITTO D'INFORMAZIONE E DI ACCESSO

01. TUTTI I CITTADINI HANNO DIRITTO SIA SINGOLI CHE ASSOCIATI DI ACCEDERE AGLI ATTI AMMINISTRATIVI ED AI DOCUMENTI PER IL RILASCIO DI COPIE PREVIO PAGAMENTO DEI SOLI COSTI DI RIPRODUZIONE, SECONDO LE DISPOSIZIONI DI LEGGE VIGENTI.

02. PER OGNI SETTORE, SERVIZIO E UNITA' OPERATIVA OVVERO UNITA' ORGANIZZATIVA COMUNQUE DENOMINATA, L'AMMINISTRAZIONE MEDIANTE L'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI CONFERISCE I POTERI AI RESPONSABILI DEI PROCEDIMENTI E DEL RILASCIO DELLA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA, ANCHE IN OSSEQUIO ALLE DISPOSIZIONI DI CUI ALLA LEGGE 07.08.1990 N. 241 .

03. L'AMMINISTRAZIONE POTRA' COSTITUIRE, ALTRESI', APPOSITO UFFICIO DI PUBBLICHE RELAZIONI ABILITATO A RICEVERE EVENTUALI RECLAMI E SUGGERIMENTI DEGLI UTENTI PER IL MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI.

04. IL COMUNE GARANTISCE MEDIANTE IL REGOLAMENTO, AI CITTADINI L'INFORMAZIONE SULLO STATO DEGLI ATTI E DELLE PROCEDURE E SULL'ORDINE DI ESAME DELLE DOMANDE, PROGETTI E PROVVEDIMENTI CHE COMUNQUE LI RIGUARDINO.

05. IL COMUNE ESEMPLIFICHERA' LA MODULISTICA E RIDURRA' LA DOCUMENTAZIONE A CORREDO DELLE DOMANDE DI PRESTAZIONI, APPLICANDO LE DISPOSIZIONI SULL'AUTOCERTIFICAZIONE PREVISTE DALLA LEGGE 04 GENNAIO 1968, N. 15.

06. L'EVENTUALE COSTITUZIONE DI SPORTELLI POLIVALENTI FACILITERA' L'ACCESSO DEGLI UTENTI E DEI CITTADINI AI SERVIZI PUBBLICI.

07. IL DIRITTO DI ACCESSO ALLE STRUTTURE E AI SERVIZI COMUNALI E' ALTRESI' ASSICURATO AGLI ENTI PUBBLICI, ALLE ORGANIZZAZIONI DEL VOLONTARIATO ED ALLE ASSOCIAZIONI IN GENERE.

08. L'APPOSITO REGOLAMENTO DISCIPLINERA' ORGANICAMENTE LA MATERIA.

ART. 21

IL DIRITTO D'INFORMAZIONE PER LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI

01. LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI MAGGIORMENTE RAPPRESENTATIVE RICONOSCIUTE CON DECRETO MINISTERIALE AI SENSI DELL'ARTT. 08 DEL D.P.R. 23 AGOSTO 1988, N. 395 ED ESISTENTI CON PROPRIE STRUTTURE FORMALIZZATE NEL TERRITORIO COMUNALE HANNO DIRITTO D'INFORMAZIONE SULLA ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E POLITICO-ISTITUZIONALE.
02. L'INFORMAZIONE SI CONCRETA, IN BASE ALL'ARTT. 18 DEL D. P. R. 01 FEBBRAIO 1986, N. 13 E ALL'ARTT. 29 DEL D.P.R. 268/87, NELLA RICEZIONE PREVENTIVA, COSTANTE E TEMPESTIVA, DEL MATERIALE RELATIVO ALLE MATERIE SEGUENTI:
- A) IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI E DEGLI UFFICI;
 - B) I PROGRAMMI D'INVESTIMENTO;
 - C) LE INNOVAZIONI TECNOLOGICHE;
 - D) GLI ORGANI DEI SERVIZI E DEGLI UFFICI;
 - E) L'ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO;
 - F) LA POLITICA DEGLI ORGANICI E GLI AFFARI DEL PERSONALE;
 - G) I PIANI DI PRODUTTIVITA', I PROGETTI ED I PROGRAMMI, NONCHE' GLI INCENTIVI PER L'EFFICACIA DEI SERVIZI E DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA;
 - H) IL BILANCIO PREVENTIVO ED IL CONTO CONSUNTIVO;
 - I) E QUANTO ALTRO L'AMMINISTRAZIONE RITENGA DI DOVER FAR CONOSCERE.
03. SU TALI MATERIE LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI SUDETTE HANNO OBBLIGO DI PARERE NON VINCOLANTE PER L'AMMINISTRAZIONE ATTIVA DA ESPRIMERSI IN FORMA SCRITTA ENTRO 07 GIORNI DAL RICEVIMENTO DEI DOCUMENTI.
04. IL DIRITTO D'INFORMAZIONE NON ESCLUDE QUELLO DI CONTRATTAZIONE PREVISTO DAGLI ARTT. 03 E 14 DELLA LEGGE 29 MARZO 1983, N. 93 E RESO ESECUTIVO CON LE DISPOSIZIONI DEGLI ARTICOLI 25, 26 E 27 DEL D.P.R. 268/87 E DAI SUCCESSIVI ACCORDI COLLETTIVI RECEPITI IN DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA.
05. I DIRITTI D'INFORMAZIONE ALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI SONO A TITOLO GRATUITO IN QUANTO ATTO DOVUTO PER L'AMMINISTRAZIONE.

PARTE 02

CAPO 05

LE ATTRIBUZIONI DEGLI ORGANI

ART. 22

GLI ORGANI DEL COMUNE

01. SONO ORGANI DEL COMUNE IL CONSIGLIO, LA GIUNTA, IL SINDACO.
02. IL CONSIGLIO E' ORGANO D'INDIRIZZO E DI CONTROLLO POLITICO-AMMINISTRATIVO.
03. LA GIUNTA E' ORGANO DI GESTIONE AMMINISTRATIVA.
04. IL SINDACO E' ORGANO MONOCRATICO. EGLI E' IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE. E' CAPO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE, UFFICIALE DI GOVERNO PER I SERVIZI DI COMPETENZA STATALE, AUTORITA' SANITARIA LOCALE.

ART. 23

IL CONSIGLIO COMUNALE

01. L'ELEZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE, LA SUA DURATA IN CARICA, IL

NUMERO DEI CONSIGLIERI E LA LORO POSIZIONE GIURIDICA SONO REGOLATI DALLA LEGGE.

02. I CONSIGLIERI ENTRANO IN CARICA ALL' ATTO DELLA PROCLAMAZIONE OVVERO, IN CASO DI SURROGAZIONE, NON APPENA ADOTTATA DAL CONSIGLIO LA RELATIVA DELIBERAZIONE.

03. IL CONSIGLIO COMUNALE DURA IN CARICA SINO ALLA ELEZIONE DEL NUOVO, LIMITANDOSI, DOPO LA PUBBLICAZIONE DEL DECRETO IN INDIZIONE DEI COMIZI ELETTORALI, AD ADOTTARE GLI ATTI URGENTI ED IMPROPROROGABILI.

ART. 24

LO SCIoglimento E LA SOSPENSIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

01. IL CONSIGLIO COMUNALE E' SCIOLTO CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA, SU PROPOSTA DEL MINISTRO DELL'INTERNO, PER I MOTIVI E CON LE PROCEDURE DI CUI ALL' ARTT. 39 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990, N.

142.

ART. 25

LA RIMOZIONE E LA SOSPENSIONE DEGLI AMMINISTRATORI

01. CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA, SU PROPOSTA DEL MINISTRO DELL'INTERNO, IL SINDACO, I COMPONENTI DEL CONSIGLIO E/O DELLA GIUNTA, POSSONO ESSERE RIMOSI, QUANDO COMPIANO ATTI CONTRARI ALLA COSTITUZIONE O PER GRAVI MOTIVI DI ORDINE PUBBLICO O QUANDO SIANO IMPUTATI DI UNO DEI REATI PREVISTI DALLA LEGGE 13 SETTEMBRE 1982, N. 646 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI, O SOTTOPOSTI A MISURA DI PREVENZIONE E SICUREZZA.

02. IN ATTESA DEL DECRETO, IL PREFETTO PUO' DISPORRE LA SOSPENSIONE DEGLI AMMINISTRATORI DI CUI AL COMMA PRECEDENTE, QUALORA SUSSISTANO MOTIVI DI GRAVE E URGENTE NECESSITA'.

03. SONO FATTE SALVE LE DISPOSIZIONI DELL' ARTT. 15 DELLA LEGGE 19 MARZO 1990, N. 55 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI.

ART. 26

LA RESPONSABILITA' DEGLI AMMINISTRATORI

01. PER GLI AMMINISTRATORI, PER IL PERSONALE DEL COMUNE E DELLE ISTITUZIONI PER I SERVIZI SOCIALI SI OSSERVANO LE DISPOSIZIONI VIGENTI IN MATERIA DI RESPONSABILITA' DEGLI IMPIEGATI CIVILI DELLO STATO.

02. IL TESORIERE ED OGNI ALTRO AGENTE CONTABILE CHE ABBA MANEGGIO DI DENARO PUBBLICO E SIA INCARICATO DELLA GESTIONE DEI BENI DEL COMUNE, NONCHE' COLORO CHE SI INGERISCANO NEGLI INCARICHI ATTRIBUITI A DETTI AGENTI DEVONO RENDERE IL CONTO DELLA LORO GESTIONE E SONO SOGGETTI ALLA GIURISDIZIONE DELLA CORTE DEI CONTI, SECONDO LE NORME E LE PROCEDURE PREVISTE DALLE LEGGI VIGENTI.

03. L' AZIONE DI RESPONSABILITA' SI PRESCRIVE IN 05 ANNI DALLA COMMISSIONE DEL FATTO. LA RESPONSABILITA' NEI CONFRONTI DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI E DELLE ISTITUZIONI NONCHE' DEI DIPENDENTI E' PERSONALE E NON SI ESTENDE AGLI EREDI.

ART. 27

I DIRITTI E I POTERI DEI CONSIGLIERI COMUNALI

01. I CONSIGLIERI COMUNALI HANNO DIRITTO DI OTTENERE DAGLI UFFICI DEL COMUNE, NONCHE' DALLE LORO AZIENDE, ISTITUZIONI O ENTI DIPENDENTI, TUTTE LE NOTIZIE E LE INFORMAZIONI IN LORO POSSESSO, UTILI ALL'ESPLETAMENTO DEL PROPRIO MANDATO. ESSI SONO TENUTI AL SEGRETO NEI CASI SPECIFICAMENTE DETERMINATI DALLA LEGGE.

02. I CONSIGLIERI COMUNALI HANNO DIRITTO DI NOTIZIA SU OGNI QUESTIONE SOTTOPOSTA ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO. HANNO, INOLTRE, DIRITTO DI PRESENTARE INTERROGAZIONI E MOZIONI NELLE FORME DEFINITE DAL REGOLAMENTO.

03. SE LO RICHIEDA UN QUINTO DEI CONSIGLIERI, IL SINDACO E' TENUTO A RIUNIRE IL CONSIGLIO, IN UN TERMINE NON SUPERIORE A 20 GIORNI, INSERENDO ALL'ORDINE DEL GIORNO LE QUESTIONI RICHIESTE.

04. LE SEDUTE DEL CONSIGLIO E DELLE COMMISSIONI SONO PUBBLICHE, SALVO I CASI PREVISTI DAL REGOLAMENTO.

ART. 28

LE COMPETENZE DEL CONSIGLIO

01. IL CONSIGLIO HA COMPETENZA LIMITATAMENTE AGLI ATTI FONDAMENTALI PREVISTI NEL SECONDO COMMA DELL'ARTT. 32 DELLA LEGGE 8.6.1990

N. 142, E PER GLI SPECIFICI ADEMPIMENTI PREVISTI NEL PRESENTE STATUTO.

02. LE NOMINE E LE DESIGNAZIONI DEI RAPPRESENTANTI DEL COMUNE DI CUI ALLA LETTERA N) DELL'ARTT. 32, 02 COMMA, DELLA LEGGE 142/90 DEVONO ESSERE EFFETTUATE ENTRO 45 GIORNI DALLA ELEZIONE DELLA GIUNTA O ENTRO I TERMINI DI SCADENZA DEL PRECEDENTE INCARICO. IN CASO DI MANCATA DELIBERAZIONE SI PROVVEDE DA PARTE DEL SINDACO AI SENSI DELL'ARTT. 36, 05 C. DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990, N. 142. QUALORA ALTRESI' NON SI PERVENGA A DECISIONE VI SARA' L'INVIO DI UN COMMISSARIO IN SOSTITUZIONE DEGLI ORGANI OMISSIVI IN BASE AL'ARTT. 48 DELLA CITATA LEGGE 142/90.

03. LE DELIBERAZIONI IN ORDINE AGLI ARGOMENTI DI CUI AL PRESENTE ART. NON POSSONO ESSERE ADOTTATE IN VIA D'URGENZA DA ALTRI ORGANI DEL COMUNE, SALVO QUELLE ATTINENTI ALLE VARIAZIONI DI BILANCIO DA SOTTOPORRE A RATIFICA DEL CONSIGLIO NEI SESSANTA GIORNI SUCCESSIVI, A PENA DI DECADENZA.

04. QUANDO 1/5 DEI CONSIGLIERI COMUNALI NE FACCIANO RICHIESTA SCRITTA E MOTIVATA CON L'INDICAZIONE DELLE NORME VIOLATE ENTRO 10 GIORNI DALL'AFFISSIONE ALL'ALBO PRETORIO DELLE DELIBERAZIONI DI COMPETENZA DI GIUNTA PER LE MATERIE SOTTO-ELENcate, TALI DELIBERE SONO SOTTOPOSTE AL CONTROLLO DELL'ILLEGITTIMITA' DENUNCIATE:
A) ACQUISTI, ALIENAZIONI, APPALTI ED IN GENERALE TUTTI I CONTRATTI;
B) CONTRIBUTI, INDENNITA', COMPENSI, RIMBORSI ED ESENZIONI AD AMMINISTRATORI, A DIPENDENTI E A TERZI;

C) ASSUNZIONI, STATO GIURIDICO E TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE.

05. NEGLI STESSI TERMINI DI CUI AL COMMA PRECEDENTE, PER PRESUNTI VIZI DI INCOMPETENZA O DI CONTRASTO CON ATTI FONDAMENTALI DEL CONSIGLIO, 1/5 DEI CONSIGLIERI PUO' CHIEDERE L'INVIO AL COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO DI TALI ATTI.

06. CONTESTUALMENTE ALL'AFFISSIONE ALL'ALBO PRETORIO, LE DELIBERE DI CUI AL 04 COMMA SONO COMUNICATE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI. IN CASO DI MANCATA DESIGNAZIONE DA PARTE DEI GRUPPI CONSILIARI DEL RISPETTIVO CAPOGRUPPO, ESSO ANDRA' INDIVIDUATO NEL CONSIGLIERE CHE ABBA OTTENUTO PIU' VOTI NELL'AMBITO DELLA LISTA.

07. NON SONO SOGGETTE AL CONTROLLO PREVENTIVO DI LEGITTIMITA' LE DELIBERAZIONI MERAMENTE ESECUTIVE DI ALTRE DELIBERAZIONI.

ART. 29

LE COMMISSIONI DEL CONSIGLIO

01. IL CONSIGLIO SI AVVALE DI COMMISSIONI COSTITUITE NEL PROPRIO SENO CON CRITERIO PROPORZIONALE.

02. COMUNQUE SI DEBONO COSTITUIRE COMMISSIONI PER GLI AFFARI ISTITUZIONALI ED AMMINISTRATIVI; PER IL BILANCIO E LO SVILUPPO ECONOMICO; PER L'URBANISTICA E L'ASSETTO DEL TERRITORIO NONCHE' PER I LAVORI PUBBLICI; PER I SERVIZI SOCIALI, CULTURALI, DELLO SPORT E DEL TEMPO LIBERO; PER IL SERVIZIO DI POLIZIA AMMINISTRATIVA; PER L'AMMISSIBILITA' E LA REGOLARITA' DI REFERENDUM CONSULTIVI E PER L'ESAME DELLE INIZIATIVE E DELLE PROPOSTE POPOLARI.

03. EVENTUALI ALTRE COMMISSIONI POSSONO ESSERE ISTITUITE PER IL CONTROLLO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI IN FORMA DIVERSA DALLA GESTIONE DIRETTA DEL COMUNE.

04. IL REGOLAMENTO DETERMINA I POTERI DELLE COMMISSIONI E NE DISCIPLINA L'ORGANIZZAZIONE E LE FORME DI PUBBLICITA' DEI LAVORI.

ART. 30

LA COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA

01. LA GIUNTA COMUNALE E' COMPOSTA DAL SINDACO, CHE LA PRESIEDE, E DA NUMERO QUATTRO ASSESSORI.

02. POSSONO ESSERE ELETTI ALLA CARICA DI ASSESSORE CITTADINI DI CHIARA ESPERIENZA TECNICA E PROFESSIONALE, NON FACENTI PARTE DEL CONSIGLIO ED IN POSSESSO DEI REQUISITI DI COMPATIBILITA' E DI ELEGGIBILITA' ALLA CARICA DI CONSIGLIERI, SECONDO LE LEGGI VIGENTI.

ART. 31

L'ELEZIONE DEL SINDACO E DELLA GIUNTA

01. IL SINDACO E LA GIUNTA COMUNALE SONO ELETTI DAL CONSIGLIO NEL SUO SENO SALVO L'ELEZIONE DI CITTADINI NON CONSIGLIERI ALLA CARICA DI ASSESSORE SUBITO DOPO LA CONVALIDA DEGLI ELETTI.

02. TALE ELEZIONE DEVE AVVENIRE COMUNQUE ENTRO 60 GIORNI DALLA PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI O DALLA DATA IN CUI SI E' VERIFICATA LA VACANZA O, IN CASO DI DIMISSIONI, DALLA DATA DI PRESENTAZIONE DELLE STESSE.

03. L'ELEZIONE DEVE AVVENIRE SULLA BASE DI UN DOCUMENTO PROGRAMMATICO, SOTTOSCRITTO DA ALMENO UN TERZO DEI CONSIGLIERI COMUNALI, CONTENENTE LA LISTA DEI CANDIDATI ALLA CARICA DI SINDACO E DI ASSESSORE A SEGUITO DI UN DIBATTITO SULLE DICHIARAZIONI RESE DAL

CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO.

04. L'ELEZIONE AVVIENE A SCRUTINIO PALESE A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI. A TALE FINE SONO INDETTE TRE SUCCESSIVE VOTAZIONI, DA TENERSI IN SEDUTE DISTINTE, ENTRO IL TERMINE DI 60 GIORNI DALLA PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI O DALLA VACANZA O DALLE DIMISSIONI. QUALORA IN NESSUNA ELEZIONE SI RAGGIUNGA LA MAGGIORANZA ASSOLUTA, IL CONSIGLIO VIENE SCIOLTO A NORMA DELL'ARTT. 39, 01 COMMA, LETT. B), N. 01 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990, N. 142.

05. LA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE PER L'ELEZIONE DEL SINDACO E DELLA GIUNTA COMUNALE E' DISPOSTA DAL CONSIGLIERE ANZIANO.

06. PER CONSIGLIERE ANZIANO SI CONSIDERA QUELLO CHE ABBA RIPORTATO IL MAGGIOR NUMERO DI VOTI INDIVIDUALI, O A PARITA' DI VOTI, QUELLO PIU' ANZIANO PER ETA'.

07. LA PRIMA CONVOCAZIONE E' DISPOSTA ENTRO 10 GIORNI DALLA PUBBLICAZIONE DEGLI ELETTI O DALLA DATA DA CUI SI E' VERIFICATA LA VACANZA. LE ADUNANZE PER L'ELEZIONE DEL SINDACO E DELLA GIUNTA SONO SEMPRE PRESIEDUTE DAL CONSIGLIERE ANZIANO.

08. LE DELIBERAZIONI DI NOMINA DEL SINDACO E DELLA GIUNTA DIVENGONO ESECUTIVE ENTRO 03 GIORNI DALL'INVIO ALL'ORGANO REGIONALE DI CONTROLLO, OVE NON INTERVENGA L'ANNULLAMENTO PER VIZI DI LEGITTIMITA'.

09. LE DIMISSIONI DEL SINDACO O DI OLTRE LA META' DEGLI ASSESSORI COMPORTANO LA DECADENZA DELLA RISPETTIVA GIUNTA.

ART. 32

LE COMPETENZE DELLA GIUNTA

01. LA GIUNTA COMPIE TUTTI GLI ATTI DI AMMINISTRAZIONE, CHE NON SIANO RISERVATI DALLA LEGGE AL CONSIGLIO, E CHE NON RIENTRINO NELLE COMPETENZE DI LEGGE O STATUTARIE, DEL SINDACO E DEL SEGRETARIO COMUNALE.

02. LA GIUNTA RIFERISCE ALMENO UNA VOLTA L'ANNO A NOVEMBRE AL CONSIGLIO SULLA PROPRIA ATTIVITA', NE ATTUA GLI INDIRIZZI GENERALI E SVOLGE ATTIVITA' PROPOSITIVA E DI IMPULSO NEI CONFRONTI DELLO STESSO.

ART. 33

LE COMPETENZE DEL SINDACO

01. IL SINDACO RAPPRESENTA L'ENTE, CONVOCA E PRESIEDE IL CONSIGLIO E LA GIUNTA, SOVRAINTENDE AL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI E DEGLI UFFICI NONCHE' ALL'ESECUZIONE DEGLI ATTI.

02. IL SINDACO ESERCITA LE FUNZIONI AD ESSO ATTRIBUITE DALLE LEGGI, DALLO STATUTO E DAI REGOLAMENTI E SOVRAINTENDE ALTRESI' ALL'ESPLETAMENTO DELLE FUNZIONI STATALI E REGIONALI ATTRIBUITE O DELEGATE AL COMUNE.

03. IL SINDACO E', INOLTRE, COMPETENTE, NELL'AMBITO DELLA DISCIPLINA REGIONALE E SULLA BASE DEGLI INDIRIZZI ESPRESSI DAL CONSIGLIO COMUNALE, A COORDINARE ORARI DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI, DEI SERVIZI PUBBLICI, NONCHE' DEGLI ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO DEGLI UFFICI PERIFERICI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE, AL FINE DI ARMONIZZARE L'ESPLICAZIONE DEI SERVIZI ALL'ESIGENZE COMPLESSIVE E

GENERALI DEGLI UTENTI.

04. IN CASO DI INOSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI DI CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO, PREVIA DIFFIDA, PROVVEDE IL PREFETTO.

05. QUALORA IL CONSIGLIO NON DELIBERI LE NOMINE DI SUA COMPETENZA ENTRO IL TERMINE PREVISTO DALL'ARTT. 32, 02 COMMA, LETT. N) DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990, N. 142 E COMUNQUE ENTRO 60 GIORNI DALLA PRIMA ISCRIZIONE ALL'ORDINE DEL GIORNO, IL SINDACO, SENTITI I CAPIGRUPPO CONSILIARI, ENTRO 15 GIORNI DALLA SCADENZA DEL TERMINE PROVVEDE ALLE NOMINE CON SUO ATTO COMUNICATO AL CONSIGLIO PER LA PRIMA ADUNANZA. IN CASO NON PERVENGA A DECISIONE, IL CO.RE.CO. ADOTTA, NEL TERMINE PERENTORIO DEI SUCCESSIVI 60 GIORNI, I PROVVEDIMENTI SOSTITUTIVI NECESSARI.

06. PRIMA DI ASSUMERE LE FUNZIONI IL SINDACO PRESTA GIURAMENTO DINANZI AL PREFETTO SECONDO LA FORMULA SEGUENTE: "GIURO DI ESSERE FEDELE ALLA REPUBBLICA, DI OSSERVARE LEALMENTE LA COSTITUZIONE E LE LEGGI DELLO STATO, DI ADEMPIERE AI DOVERI DEL MIO UFFICIO NELL'INTERESSE DELL'AMMINISTRAZIONE PER IL PUBBLICO BENE".

07. DISTINTIVO DEL SINDACO E' LA FASCIA TRICOLORE CON LO STEMMA DELLA REPUBBLICA, DA PORTARSI A TRACOLLA DELLA SPALLA DESTRA.

08. IN CASO DI ASSENZA O IMPEDIMENTO DEL SINDACO ED IN MANCANZA DI ASSESSORE DELEGATO, LE FUNZIONI SARANNO ASSUNTE DALL'ASSESSORE PIU' ANZIANO PER ETA'.

ART. 34

LE ATTRIBUZIONI DEL SINDACO NEI SERVIZI DI COMPETENZA STATALE

01. IL SINDACO, QUALE UFFICIALE DEL GOVERNO, SOVRINTENDE:

A) ALLA TENUTA DEI REGISTRI DI STATO CIVILE E DI POPOLAZIONE ED AGLI ADEMPIMENTI DEMANDATIGLI DALLE LEGGI IN MATERIA ELETTORALE, DI LEVA MILITARE E DI STATISTICA;

B) ALLA EMANAZIONE DEGLI ATTI CHE GLI SONO ATTRIBUITI DALLE LEGGI E DAI REGOLAMENTI IN MATERIA DI ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA, DI SANITA' E DI IGIENE PUBBLICA;

C) ALLO SVOLGIMENTO, IN MATERIA DI PUBBLICA SICUREZZA E DI POLIZIA GIUDIZIARIA, DELLE FUNZIONI AFFIDATEGLI DALLA LEGGE;

D) ALLA VIGILANZA SU TUTTO QUANTO POSSA INTERESSARE LA SICUREZZA E L'ORDINE PUBBLICO, INFORMANDONE IL PREFETTO.

02. IL SINDACO, QUALE UFFICIALE DEL GOVERNO, ADOTTA CON ATTO MOTIVATO E NEL RISPETTO DEI PRINCIPI GENERALI DELL'ORDINAMENTO

GIURIDICO, PROVVEDIMENTI CONTINGIBILI ED URGENTI IN MATERIA DI SANITA' ED IGIENE, EDILIZIA E POLIZIA LOCALE AL FINE DI PREVENIRE ED ELIMINARE GRAVI PERICOLI, CHE MINACCIANO L'INCOLUMITA' DEI CITTADINI;

PER L'ESECUZIONE DEI RELATIVI ORDINI PUO' RICHIEDERE AL PREFETTO, OVE OCCORRA, L'ASSISTENZA DELLA FORZA PUBBLICA.

03. SE L'ORDINANZA ADOTTATA AI SENSI DEL COMMA PRECEDENTE E' RIVOLTA A PERSONE DETERMINATE E QUESTE NON OTTEMPERINO ALL'ORDINE IMPARTITO, IL SINDACO PUO' PROVVEDERE D'UFFICIO A SPESE DEGLI INTERESSATI, SENZA PREGIUDIZIO DELL'AZIONE PENALE PER I REATI IN CUI FOSSERO INCORSI.

04. CHI SOSTITUISCE IL SINDACO ESERCITA ANCHE LE FUNZIONI DI CUI AL PRESENTE ARTICOLO.

05. NELL'AMBITO DEI SERVIZI DI CUI AL PRESENTE ARTICOLO SONO PREVISTE ISPEZIONI PREFETTIZIE PER L'ACCERTAMENTO DEL REGOLAMENTO FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI STESSI, NONCHE' PER L'ACQUISIZIONE DI DATI E NOTIZIE INTERESSANTI ALTRI SERVIZI DI CARATTERE GENERALE.

06. OVE IL SINDACO O CHI NE ESERCITA LE FUNZIONI NON ADEMPIA AI COMPITI IN CUI AL PRESENTE ARTICOLO, IL PREFETTO PUO' NOMINARE UN COMMISSARIO PER L'ADEMPIMENTO DELLE FUNZIONI STESSE.

07. ALLE SPESE PER IL COMMISSARIO PROVVEDE IL COMUNE.

08. OVE IL SINDACO O IL SUO SOSTITUTO O IL SUO DELEGATO NON ADOTTI PROVVEDIMENTI DI CUI AL SECONDO COMMA DEL PRESENTE ARTICOLO, IL PREFETTO PROVVEDE CON PROPRIA ORDINANZA.

ART. 35

LA MOZIONE DI SFIDUCIA, LA REVOCA E LA SOSTITUZIONE

01. IL VOTO DEL CONSIGLIO COMUNALE, CONTRARIO AD UNA PROPOSTA DELLA GIUNTA NON NE COMPORTA LE DIMISSIONI.

02. IL SINDACO E LA GIUNTA CESSANO DALLA CARICA IN CASO DI APPROVAZIONE DI UNA MOZIONE DI SFIDUCIA COSTRUTTIVA ESPRESSA PER APPELLO NOMINALE CON VOTO DELLA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE.

03. LA MOZIONE DEVE ESSERE SOTTOSCRITTA DA ALMENO UN TERZO DEI CONSIGLIERI E PUO' ESSERE PROPOSTA SOLO NEI CONFRONTI DELL'INTERA GIUNTA. DEVE CONTENERE LA PROPOSTA DI NUOVE LINEE POLITICO - PROGRAMMATICHE - AMMINISTRATIVE, DI UN NUOVO SINDACO E DI UNA NUOVA GIUNTA IN CONFORMITA' DELLE DISPOSIZIONI DELL'ARTT. 34 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990, N.

142.

04. LA MOZIONE DI SFIDUCIA COSTRUTTIVA E' MESSA IN DISCUSSIONE NON PRIMA DI 05 GIORNI E NON OLTRE 10 DALLA SUA PRESENTAZIONE.

05. L'APPROVAZIONE DELLA MOZIONE DI SFIDUCIA COMPORTA LA PROCLAMAZIONE CONTESTUALE DEL NUOVO ESECUTIVO.

06. ALLA SOSTITUZIONE DEI SINGOLI COMPONENTI DELLA GIUNTA DIMISSIONARI, REVOCATI DAL CONSIGLIO SU PROPOSTA DEL SINDACO, O CESSATI DALL'UFFICIO PER ALTRA CAUSA, PROVVEDE NELLA STESSA SEDUTA IL CONSIGLIO, SU PROPOSTA DEL SINDACO.

07. LA DECADENZA DELLA GIUNTA PER LE DIMISSIONI DEL SINDACO O DI OLTRE LA META' DEGLI ASSESSORI, HA EFFETTO DALLA ELEZIONE DELLA NUOVA GIUNTA.

CAPO 06

REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

ART. 36

LA REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

01. IL CONSIGLIO COMUNALE ELEGGE A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI SUOI MEMBRI UN REVISORE DEI CONTI SCELTO TRA:

A) GLI ISCRITTI NEL RUOLO DEI REVISORI UFFICIALI DEI CONTI;

B) GLI ISCRITTI ALL'ALBO DEI DOTTORI COMMERCIALISTI;

C) GLI ISCRITTI NELL'ALBO DEI RAGIONIERI.

02. EGLI DURA IN CARICA 03 ANNI, NON E' REVOCABILE, SALVO INADEMPIENZA,

ED E' RIELEGGIBILE PER UNA SOLA VOLTA. HA DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI E DOCUMENTI DELL'ENTE. PARTECIPA DI DIRITTO ALLE RIUNIONI DELLA GIUNTA E DEL CONSIGLIO COMUNALE, SENZA DIRITTO DI VOTO.

03. IL REVISORE DEI CONTI, IN CONFORMITA' DELLE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO, SVOLGE LE FUNZIONI SEGUENTI:

A) COLLABORA CON IL CONSIGLIO COMUNALE NELLA SUA FUNZIONE DI CONTROLLO E D'INDIRIZZO;

B) ESERCITA LA VIGILANZA SULLA REGOLARITA' CONTABILE E FINANZIARIA DELLA GESTIONE DELL'ENTE;

C) ATTESTA LA CORRISPONDENZA DEL RENDICONTO ALLE RISULTANZE DELLA GESTIONE, REDIGENDO APPOSITA RELAZIONE, CHE ACCOMPAGNA LA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE DEL CONTO CONSUNTIVO.

04. NELLA STESSA RELAZIONE IL REVISORE DEI CONTI ESPRIME RILIEVI E PROPOSTE TENDENTI A CONSEGUIRE UNA MIGLIORE EFFICIENZA, PRODUTTIVITA' ED ECONOMICITA' DELLA GESTIONE.

05. IL REVISORE DEI CONTI RISPONDE DELLA VERITA' DELLE SUE ATTESTAZIONE ED ADEMPIE AL SUO DOVERE CON LA DILIGENZA DEL MANDATARIO.

OVE RISCONTRI GRAVI IRREGOLARITA' NELLA GESTIONE DELL'ENTE, NE RIFERISCE IMMEDIATAMENTE AL CONSIGLIO COMUNALE.

06. AL REVISORE DEI CONTI VIENE CORRISPOSTO IL COMPENSO PREVISTO DALLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE IN MATERIA.

CAPO 07

ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI PUBBLICI

SEZIONE 01

ART. 37

L'ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE

01. IL COMUNE DISCIPLINA CON APPOSITI REGOLAMENTI:

A) IL REGOLAMENTO ORGANICO DEL PERSONALE E LA RELATIVA DOTAZIONE ORGANICA;

B) L'ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI IN BASE AI CRITERI DI AUTONOMIA, FUNZIONALITA' ED ECONOMICITA' DELLA GESTIONE E SECONDO I PRINCIPI DI PROFESSIONALITA' E RESPONSABILITA', ED ENTRO I LIMITI DI CLASSIFICAZIONE DELL'ENTE STABILITI DA LEGGI E REGOLAMENTI VIGENTI.

02. PER OBIETTIVI DETERMINATI E CON CONVENZIONI A TERMINE, IL REGOLAMENTO PUO' PREVEDERE COLLABORAZIONE ESTERNA AL ALTO CONTENUTO

DI PROFESSIONALITA' DI CUI ALL'ARTT. 2229 DEL C.C. OPPURE DI ALTRO VALORE IN BASE ALL'ARTT. 2222 C.C.

03. I REGOLAMENTI DI CUI AL 01 COMMA DEL PRESENTE ARTICOLO SONO TENUTI A CONSIDERARE CHE LO STATO GIURIDICO ED IL TRATTAMENTO ECONOMICO DEI DIPENDENTI DEL COMUNE E' DISCIPLINATO CON ACCORDI COLLETTIVI NAZIONALI DI DURATA TRIENNALE RESI ESECUTIVI CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA, SECONDO LE PROCEDURE PREVISTE DALL'ARTT. 06 DELLA LEGGE 29 MARZO 1983, N. 93. IN OGNI CASO, IN BASE ALLE LEGGI VIGENTI E' RISERVATA AL REGOLAMENTO DI CUI AL 01 COMMA LA DISCIPLINA DELL'ACCESSO AL RAPPORTO D'IMPIEGO COL COMUNE, DELLE CAUSE DI CESSAZIONE DEL RAPPORTO E DELLE GARANZIE DEI DIPENDENTI

IN ORDINE ALL'ESERCIZIO DEI DIRITTI FONDAMENTALI. SEMPRE CON REGOLAMENTO SULLA BASE DELLE LEGGI VIGENTI, RIMANE ASSEGNATA AL COMUNE LA DISCIPLINA RELATIVA ALLE MODALITA' DI CONFERIMENTO DELLA TITOLARITA' DEGLI UFFICI NONCHE' LA DETERMINAZIONE E LA CONSISTENZA DEI RUOLI ORGANICI COMPLESSIVI.

04. IL REGOLAMENTO DI CUI AL 01 COMMA LETT. A) DEL PRESENTE ART. DISCIPLINA "LA RESPONSABILITA', LE SANZIONI DISCIPLINARI, IL RELATIVO PROCEDIMENTO, LA DESTITUZIONE D'UFFICIO E LA RIAMMISSIONE IN SERVIZIO", SECONDO LE NORME PREVISTE PER GLI IMPIEGATI CIVILI DELLO STATO.

05. E' ISTITUITA LA COMMISSIONE DI DISCIPLINA COMPOSTA DAL SINDACO O DA UN SUO DELEGATO, CHE LA PRESIEDE, DAL SEGRETARIO DELL'ENTE E DA UN DIPENDENTE DESIGNATO ALL'INIZIO DI OGNI ANNO DAL PERSONALE DEL COMUNE SECONDO LE MODALITA' STABILITE DAL REGOLAMENTO.

06. LE NORME DEL PRESENTE ARTICOLO S'APPLICANO ANCHE AGLI UFFICI ED AL PERSONALE DEGLI ENTI DIPENDENTI, SALVO QUANTO DIVERSAMENTE DISPOSTO DALLE LEGGI VIGENTI.

ART. 38

IL SEGRETARIO COMUNALE

01. IL COMUNE HA UN SEGRETARIO TITOLARE, FUNZIONARIO STATALE, ISCRITTO IN APPOSITO ALBO NAZIONALE TERRITORIALMENTE ARTICOLATO.

02. LA LEGGE DELLO STATO REGOLA L'INTERA MATERIA RELATIVA AL SEGRETARIO COMUNALE.

03. IL SEGRETARIO COMUNALE, NEL RISPETTO DELLE DIRETTIVE IMPARTITEGLI DAL SINDACO DA CUI DIPENDE FUNZIONALMENTE, OLTRE AI COMPITI DI CUI AL 02 COMMA DEL PRECEDENTE ARTICOLO SOVRINTENDE ALLO SVOLGIMENTO DELLE MANSIONI DEL PERSONALE DIPENDENTE, CURA L'ATTUAZIONE

DEI PROVVEDIMENTI, E' RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA DELLE DELIBERAZIONI, PROVVEDE AI RELATIVI ATTI ESECUTIVI E PARTECIPA ALLE RIUNIONI DELLA GIUNTA E DEL CONSIGLIO.

ART. 39

IL VICE-SEGRETARIO COMUNALE

01. E' ISTITUITA LA FIGURA PROFESSIONALE DEL VICE-SEGRETARIO COMUNALE PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI VICARIE DEL SEGRETARIO, PER COADIUVARLO O SOSTITUIRLO NEI CASI VACANZA, ASSENZA O IMPEDIMENTO.

ART. 40

LA RESPONSABILITA' DEL SEGRETARIO COMUNALE

01. SU OGNI PROPOSTA DI DELIBERAZIONE SOTTOPOSTA ALLA GIUNTA ED AL CONSIGLIO DEVE ESSERE RICHIESTO PARERE, IN ORDINE ALLA SOLA REGOLARITA' TECNICA E CONTABILE, RISPETTIVAMENTE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO E DEL RESPONSABILE DI RAGIONERIA, NONCHE' DEL SEGRETARIO COMUNALE SOTTO IL PROFILO DELLA LEGITTIMITA'. TALI PARERI SONO INSERITI NELLA DELIBERAZIONE.

02. NEL CASO IL COMUNE TEMPORALMENTE NON ABBAIA IL FUNZIONARIO O I

FUNZIONARI RESPONSABILI DEI SERVIZI, IL PARERE E' ESPRESSO DAL
SEGRETARIO DELL'ENTE IN RELAZIONE ALLE SUE COMPETENZE.

03. I SOGGETTI DI CUI AL 01 COMMA RISPONDONO IN VIA AMMINISTRATIVA E
CONTABILE DEI PARERI ESPRESSI.

04. IL SEGRETARIO COMUNALE E' RESPONSABILE DEGLI ATTI E DELLE PROCEDURE
ATTUATIVE DELLE DELIBERAZIONI DI CUI AL 01 COMMA,
UNITAMENTE AL FUNZIONARIO PREPOSTO.

SEZIONE 02

ART. 41

I SERVIZI PUBBLICI LOCALI

01. IL COMUNE NELL'AMBITO DELLE PROPRIE COMPETENZE, PROVVEDE ALLA
GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI, CHE ABBIANO PER OGGETTO LA
PRODUZIONE DI BENI E L'ATTIVITA' RIVOLTE A REALIZZARE FINI SOCIALI E A
PROMUOVERE LO SVILUPPO ECONOMICO E CIVILE DELLA COMUNITA'
LOCALE.

02. I SERVIZI RISERVATI IN VIA ESCLUSIVA AL COMUNE SONO STABILITI DALLA
LEGGE.

03. IL COMUNE PUO' GESTIRE I SERVIZI PUBBLICI IN ECONOMIA, IN CONCESSIONE
A TERZI, A MEZZO DI AZIENDA SPECIALE, A MEZZO DI
ISTITUZIONE, A MEZZO DI SOCIETA' DI CAPITALE.

04. PER LA GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI IL COMUNE PREVEDE
APPOSITI REGOLAMENTI.

ART. 42

L'ISTITUZIONE DEI SERVIZI SOCIALI

01. PER L'ESERCIZIO DI SERVIZI SOCIALI SENZA RILEVANZA IMPRENDITORIALE IL
COMUNE PUO' PREVEDERE LA COSTITUZIONE DI UN'APPOSITA
ISTITUZIONE.

02. L'ISTITUZIONE E' ORGANISMO STRUMENTALE DEL COMUNE DOTATO DI
AUTONOMIA GESTIONALE.

03. ORGANI DELL'ISTITUZIONE SONO IL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE, IL
PRESIDENTE E IL DIRETTORE, AL QUALE COMPETE LA RESPONSABILITA'
GESTIONALE.

04. IL DIRETTORE E' NOMINATO E PUO' ESSERE REVOCATO CON DELIBERA DI
GIUNTA.

05. AL DIRETTORE ED AL RESTANTE PERSONALE RELATIVO ALL'ORGANICO DELLA
ISTITUZIONE S'APPLICANO GLI ACCORDI DI COMPARTO DI CUI
ALL'ARTT. 06 DELLA LEGGE 29 MARZO 1983, N. 93 COME PER GLI IMPIEGATI DEL
COMUNE.

06. LO STATO GIURIDICO, IL TRATTAMENTO ECONOMICO, LA DISCIPLINA, LA
FORMAZIONE DEL RAPPORTO E LA CESSAZIONE DELL'IMPIEGO DEI
DIPENDENTI DELL'ISTITUZIONE E' DEL TUTTO ANALOGO A QUELLO DEI
DIPENDENTI DEL COMUNE.

07. LA COMMISSIONE DI DISCIPLINA E' COMPOSTA DAL PRESIDENTE O SUO
DELEGATO CHE LA PRESIEDE, DAL DIRETTORE E DA UN DIPENDENTE
DESIGNATO DAL PERSONALE ALL'INIZIO DI OGNI ANNO.

08. IL CONSIGLIO (D'AMMINISTRAZIONE, COMPOSTO DA 07 MEMBRI, SU PROPOSTA
DEL SINDACO, E' ELETTO DAL CONSIGLIO COMUNALE A MAGGIORANZA

DI VOTI NEL RISPETTO PROPORZIONALE DELLA MINORANZA E DURA IN CARICA 03 ANNI. DAL SENO DEL CONSIGLIO L'AMMINISTRAZIONE SI ELEGGE IL PRESIDENTE ENTRO 45 GIORNI DALL'AVVENUTA ELEZIONE DA PARTE DEL CONSIGLIO.

09. IL PRESIDENTE, DOPO ELETTO, GIURA NELLE MANI DEL SINDACO CON LA FORMULA DI CUI ALL'ARTT. 11 DEL D.P.R. 10 GENNAIO 1957, N. 03.

10. I MEMBRI DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE POSSONO ESSERE TOTALMENTE O PARZIALMENTE RAPPRESENTATIVI DI FORMAZIONI SOCIALI ORGANIZZAZIONI SINDACALI.

11. LA CARICA DI PRESIDENTE E' INCOMPATIBILE CON QUELLA DI CONSIGLIERI COMUNALE.

12. LA REVOCA DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE AVVIENE CON LA STESSA PROCEDURA DELL'ELEZIONE.

13. IN CASO DI DIMISSIONI, VACANZA, INCOMPATIBILITA' SOPRAVVENUTE O PER QUALSIASI ALTRA CAUSA, IL CONSIGLIO COMUNALE PROVVEDE ALLA REINTEGRAZIONE DELL'ORGANO COLLEGIALE CON LE STESSA PROCEDURE E CRITERI PER L'ELEZIONE.

14. DOPO LA SCADENZA DEL TRIENNIO E FINO ALLA ELEZIONE DEL NUOVO CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE IL VECCHIO CONSIGLIO RESTA IN CARICA PER IL PRINCIPIO DELLA "PROROGATIO" E PER L'ORDINARIA AMMINISTRAZIONE.

15. I COMPENSI DEI CONSIGLIERI D'AMMINISTRAZIONE SONO UGUALI A QUELLI DEL CONSIGLIO COMUNALE, QUELLI DEL PRESIDENTE UGUALI A QUELLI DEL SINDACO.

ART. 43

IL FUNZIONAMENTO DELLA ISTITUZIONE PER I SERVIZI SOCIALI

01. IL COMUNE CON DELIBERA DI COSTITUZIONE DELL'ISTITUZIONE PER I SERVIZI SOCIALI ADOTTA GLI ADEMPIMENTI SEGUENTI:

A) CONFERISCE IL CAPITALE DI DOTAZIONE, COSTITUITO DAI BENI MOBILI ED IMMOBILI ED IL CAPITALE FINANZIARIO;

B) APPROVA UN APPOSITO REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI, DELLE STRUTTURE E DEGLI UFFICI DELL'ISTITUZIONE;

C) APPROVA UNO SCHEMA DI REGOLAMENTO DI CONTABILITA';

D) DOTA L'ISTITUZIONE DEL PERSONALE OCCORRENTE AL BUON FUNZIONAMENTO E PER IL PERSEGUIMENTO DEGLI SCOPI.

02. IL COMUNE, CON DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE, DETERMINA LE FINALITA' E GLI INDIRIZZI DELLA ISTITUZIONE PER I SERVIZI SOCIALI,

AI QUALI IL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE DELLA ISTITUZIONE STESSA DOVRA' CONFORMARSI.

03. IL CONSIGLIO COMUNALE HA, ALTRESI', L'OBBLIGO DEGLI ADEMPIMENTI SEGUENTI:

A) APPROVARE GLI ATTI FONDAMENTALI DELL'ISTITUZIONE DI CUI ALL'ELENCAZIONE DELL'ARTT. 32 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990, N. 142, SALVO QUANDO NON RIFERIBILE ALL'ISTITUZIONE STESSA;

B) VERIFICARE I RISULTATI DELLA GESTIONE;

C) PROVVEDERE ALLA COPERTURA DEGLI EVENTUALI COSTI SOCIALI CON IL BILANCIO COMUNALE.

04. L'ISTITUZIONE, E PER ESSA GLI ORGANI PREPOSTI, DEVE INFORMARE LA PROPRIA ATTIVITA' AI CRITERI DI EFFICACIA, EFFICIENZA ED

ECONOMICITA'. ESSA HA L'OBBLIGO DEL PAREGGIO DI BILANCIO DA PERSEGUIRE

ATTRAVERSO L'EQUILIBRIO DEI COSTI E DEI RICAVI, COMPRESI TRASFERIMENTI.

05. IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DEL COMUNE ESERCITA ANCHE LE SUE FUNZIONI NEI CONFRONTI DELL'ISTITUZIONE PER I SERVIZI SOCIALI.

ART. 44

LE AZIENDE SPECIALI

01. PER LA GESTIONE DI PIU' SERVIZI DI RILEVANZA ECONOMICA ED IMPRENDITORIALE IL COMUNE PUO' COSTITUIRE UNA O PIU' AZIENDE SPECIALI.

02. L'AZIENDA SPECIALE E' ENTE STRUMENTALE DEL COMUNE DOTATO DI PERSONALITA' GIURIDICA DI AUTONOMIA IMPRENDITORIALE E DI PROPRIO STATUTO APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE.

03. ORGANI DELL'AZIENDA SPECIALE SONO: IL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE, IL PRESIDENTE E IL DIRETTORE, AL QUALE COMPETE LA RESPONSABILITA' GESTIONALE.

04. LA NOMINA E LA REVOCA DEGLI AMMINISTRATORI SPETTANO AL CONSIGLIO COMUNALE. IL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE RISPETTERA' NELLA ELEZIONE LA COMPOSIZIONE ED I DIRITTI DELLE MAGGIORANZE E MINORANZE. IL DIRETTORE E' SCELTO "INTUITU PERSONAE" SU UNA ROSA DI 03 MEMBRI. IL PRESIDENTE E' ELETTO NEL SENO DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE.

05. IL REGOLAMENTO AZIENDALE E' ADOTTATO DAL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE.

06. IL COMUNE, CON DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, CONFERISCE IL CAPITALE DI DOTAZIONE, DETERMINA LE FINALITA' E GLI INDIRIZZI, APPROVA GLI ATTI FONDAMENTALI; ESERCITA LA VIGILANZA; VERIFICA I RISULTATI DI GESTIONE; PROVVEDE ALLA COPERTURA DEGLI EVENTUALI COSTI SOCIALI.

07. LO STATUTO DELL'AZIENDA SPECIALE PREVEDE UN APPOSITO ORGANO DI REVISIONE, NONCHE' FORME AUTONOME DI VERIFICA GESTIONALE.

08. ULTERIORI SPECIFICAZIONI E DISCIPLINE PER LE AZIENDE SPECIALI SONO STABILITE DALLA LEGGE VIGENTE.

ART. 45

LE ALTRE FORME DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI

01. QUALORA IL COMUNE NE RAVVISI LA OPPORTUNITA', LA CONVENIENZA, LA ECONOMICITA' E L'EFFICACIA, PUO' ADOTTARE SOLUZIONI DIVERSE ED ARTICOLATE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI.

02. LE FORME DI GESTIONE POSSONO ESSERE ANCHE LE SEGUENTI:

A) LE CONVENZIONI APPOSITE TRA IL COMUNE E LA PROVINCIA;

B) I CONSORZI APPOSITI TRA IL COMUNE E LA PROVINCIA E/O TRA ENTI LOCALI DIVERSI;

C) GLI ACCORDI DI PROGRAMMA;

D) L'UNIONE DEI COMUNI.

03. LE DECISIONI DI CUI AL PRESENTE ARTICOLO SU PROPOSTA DEL SINDACO SPETTANO SEMPRE AL CONSIGLIO COMUNALE.

CAPO 08

FORME DELLA COLLABORAZIONE TRA COMUNE E PROVINCIA

ART. 46

I PRINCIPI DI COLLABORAZIONE TRA COMUNE E PROVINCIA

01. IL COMUNE ATTUA LE DISPOSIZIONI DELLA LEGGE REGIONALE CHE DISCIPLINA LA COOPERAZIONE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE, AL FINE DI REALIZZARE UN EFFICIENTE SISTEMA DELLA AUTONOMIE LOCALI AL SERVIZIO DELLO SVILUPPO ECONOMICO, SOCIALE E CIVILE.
02. IL COMUNE E LA PROVINCIA CONGIUNTAMENTE CONCORRONO ALLA DETERMINAZIONE DEGLI OBIETTIVI CONTENUTI NEI PIANI E PROGRAMMI DELLO STATO E DELLE REGIONI E PROVVEDONO, PER QUANTO DI PROPRIA COMPETENZA, ALLA LORO SPECIFICAZIONE ED ATTUAZIONE.
03. IL COMUNE CON LA COLLABORAZIONE DELLA PROVINCIA PUO' OVE LO RITENGA UTILE E NECESSARIO SULLA BASE DI PROGRAMMI DELLA PROVINCIA STESSA ATTUARE ATTIVITA' E REALIZZARE OPERE DI RILEVANTE INTERESSE ANCHE ULTRA-COMUNALE NEL SETTORE ECONOMICO, PRODUTTIVO, COMMERCIALE E TURISTICO, SIA IN QUELLO SOCIALE, CULTURALE E SPORTIVO.
04. PER LA GESTIONE DI TALI ATTIVITA' ED OPERE IL COMUNE D'INTESA CON LA PROVINCIA PUO' ADOTTARE LE FORME GESTIONALI DEI SERVIZI PUBBLICI PREVISTE DAL PRESENTE STATUTO AGLI ARTICOLI 42. E 46.

ART. 47

LA COLLABORAZIONE ALLA PROGRAMMAZIONE

01. IL COMUNE AVANZA ANNUALMENTE IN PREVISIONE DEL BILANCIO PROPOSTE ALLA PROVINCIA AI FINI DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, TERRITORIALE ED AMBIENTALE DELLA REGIONE, IN OTTEMPERANZA DELLA LEGGE REGIONALE.
02. LE PROPOSTE DEL COMUNE SONO AVANZATE NELL'AMBITO DEI PROGRAMMI PLURIENNALI SIA DI CARATTERE GENERALE CHE SETTORIALE PROMOSSI DALLA PROVINCIA AI FINI DI COORDINAMENTO.

ART. 48

LA COLLABORAZIONE TRA IL COMUNE E LA PROVINCIA PER LE ATTIVITA' DEI CIRCONDARI PROVINCIALI

01. IL COMUNE COLLABORA NELLE FORME PREVISTE DALLO STATUTO DELLA PROVINCIA E FAVORIRE LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI ALLE ATTIVITA' E AI SERVIZI DELLA PROVINCIA STESSA.

CAPO 09

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART. 49

LE NORME DELLE FINANZE E DELLA CONTABILITA'

01. LE MATERIE RELATIVE ALLE FINANZE E ALLA CONTABILITA' SONO RISERVATE ALLA LEGGE DELLO STATO, SALVO QUANTO PREVISTO DALLO STATUTO E DALL'APPOSITO REGOLAMENTO DI CONTABILITA'.

ART. 50

IL CONTROLLO

01. IL CONTROLLO SUGLI ATTI E SUGLI ORGANI DEL COMUNE E' REGOLATO DALLA LEGGE 08 GIUGNO 1990, N. 142 AI CAPI XI E XII, NONCHE' DALLE DISPOSIZIONI DELL'APPOSITA LEGGE REGIONALE.

ART. 51

LA DELIBERAZIONE DELLO STATUTO

01. LO STATUTO E' DELIBERATO DAL CONSIGLIO COMUNALE CON VOTO FAVOREVOLE DI DUE TERZI DEI CONSIGLIERI. QUALORA TALE MAGGIORANZA NON E' RAGGIUNTA, LA VOTAZIONE E' RIPETUTA IN SUCCESSIVE SEDUTE DA TENERSI ENTRO 30 GIORNI E LO STATUTO E' APPROVATO SE OTTIENE PER 02 VOLTE IL VOTO FAVOREVOLE DELLA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI.

02. LE DISPOSIZIONI DI CUI AL PRECEDENTE 01 COMMA SI APPLICANO ANCHE PER LE MODIFICHE DELLO STATUTO.

03. LO STATUTO DOPO L'APPROVAZIONE E' INVIATO NEI TERMINI DI LEGGE AL CO.RE.CO. PER IL CONTROLLO DI LEGITTIMITA'. LO STATUTO RESTITUITO DOPO L'APPROVAZIONE DEL CO.RE.CO. E' INVIATO A CURA DEL COMUNE ALLA REGIONE PER LA PUBBLICAZIONE NEL BOLLETTINO UFFICIALE.

04. ESSO E', ALTRESI', AFFISSO ALL'ALBO PRETORIO DELL'ENTE PER 30 GIORNI CONSECUTIVI ED E' INVIATO AL MINISTERO DELL'INTERNO PER ESSERE INSERITO NELLA RACCOLTA UFFICIALE DEGLI STATUTI E PER ULTERIORI FORME DI PUBBLICITA'.

ART. 52

LE NORME TRANSITORIE

01. SINO ALL'ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO, LIMITATAMENTE ALLE MATERIE E DISCIPLINE AD ESSO ESPRESSAMENTE DEMANDATE, CONTINUANO AD APPLICARSI LE NORME VIGENTI ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990, N. 142, IN QUANTO CON ESSE COMPATIBILI.

ART. 53

L'ENTRATA IN VIGORE

01. LO STATUTO ENTRA IN VIGORE IL TRENTESIMO GIORNO SUCCESSIVO ALLA SUA PUBBLICAZIONE NEL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE.